



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 ottobre 2010
(OR. en)**

15551/10

Fascicolo interistituzionale: 2007/0286 (COD)

**ENV 730
CODEC 1138**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 ottobre 2010
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 596 definitivo.

All.: COM(2010) 596 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2010
COM(2010) 596 definitivo

2007/0286 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)

1. CONTESTO

Procedimento

Il 21 dicembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) affinché fosse adottata secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 14 gennaio 2009. Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere l'8 ottobre 2008.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 10 marzo 2009.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 25 giugno 2009 e ha adottato la propria posizione comune il 15 febbraio 2010.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 7 luglio 2010.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di direttiva sulle emissioni degli impianti industriali chiarisce e rafforza gli obblighi legislativi vigenti, anche quelli relativi all'uso delle migliori tecniche disponibili. Punta a far ciò fondendo in un testo unico sette direttive relative alle emissioni degli impianti industriali. In tal modo si ridurranno i rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'inquinamento industriale e si creeranno condizioni di concorrenza più eque per il settore.

3. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

3.1 Osservazioni generali

Il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio nell'intento di pervenire a un accordo in seconda lettura.

Tali emendamenti riguardano:

- il metodo per adottare le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e il margine di manovra concesso alle autorità competenti per scostarsi da tali conclusioni nel fissare i valori limite per le emissioni,
- la flessibilità temporanea concessa ai grandi impianti di combustione esistenti per quanto riguarda il rispetto dei valori limite riveduti applicabili alle loro emissioni,
- un meccanismo che consenta alla Commissione di proporre nuovi obblighi minimi, tra cui valori limite di emissione determinati in base all'impatto ambientale delle attività e al loro livello di utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
- chiarimento delle disposizioni relative alle norme generali vincolanti, la revisione delle condizioni per l'autorizzazione, le ispezioni e l'accesso alle informazioni.

La Commissione accoglie il pacchetto di compromesso in quanto è conforme alla finalità globale e alle caratteristiche generali della proposta.

3.2 Proposta modificata

In applicazione dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.